

NEWSLETTER

SETTEMBRE 2026

Anno IX
N. 9.



STUDIO TORCELLO
& ASSOCIATI

Studio Legale Tributario

In questo numero

**FISCALITÀ DELLE IMPRESE
AGRICOLE**

SOCIETÀ AGRICOLA:

**quali condizioni devono essere
rispettate per mantenere il
corretto regime fiscale?**

In collaborazione con



CONFINDUSTRIA ABRUZZO
MEDIO ADRIATICO

Chieti Pescara Teramo



FISCALITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE

**SOCIETÀ AGRICOLA:
quali condizioni devono
essere rispettate per
mantenere il corretto
regime fiscale?**

***La denominazione e la forma
societaria non sono sufficienti:
per il trattamento tributario conta
anche l'attività concretamente
esercitata.***

**Una società può definirsi
“agricola” e applicare
automaticamente il regime
fiscale previsto per il settore?
NO!**

È questo uno degli equivoci più frequenti nella gestione delle imprese agricole organizzate in forma societaria.

Società semplici, SNC, SAS, SRL e cooperative possono operare nel settore agricolo. La scelta della forma giuridica può inoltre rispondere a esigenze patrimoniali, organizzative e di sviluppo dell'impresa.

Ma la qualificazione civilistica della società e il trattamento fiscale delle attività esercitate sono profili che richiedono verifiche distinte.

La domanda fondamentale è:

“Quali attività sta effettivamente esercitando e quali redditi sta producendo?”

La forma societaria garantisce il regime agricolo?

NO, non da sola.

Per l'applicazione del regime agricolo è necessario verificare che l'**attività concretamente svolta** sia riconducibile alle attività agricole previste dalla normativa.

La **forma giuridica**, la **denominazione sociale** e l'**oggetto statutario** rappresentano elementi importanti, **ma non possono sostituire la verifica sostanziale dell'attività**.

Una società agricola che, nel tempo, sviluppi attività commerciali autonome oppure modifichi progressivamente il proprio modello economico può trovarsi di fronte a conseguenze rilevanti anche sotto il profilo tributario.

La crescita dell'impresa, infatti, può modificare la natura delle attività esercitate.

E, di conseguenza, può rendere necessario riesaminare il trattamento fiscale applicato.

Quando la trasformazione mantiene natura agricola?

La trasformazione dei prodotti rappresenta uno degli esempi più diffusi di attività connessa.

Si pensi a un'impresa che:

- trasforma l'uva in vino;
- produce olio dalle olive ottenute dalla propria attività;
- realizza conserve utilizzando prodotti agricoli aziendali.

In queste situazioni, la trasformazione può mantenere natura agricola quando resta collegata all'attività agricola principale e rispetta il requisito della prevalenza.

Il punto diventa particolarmente importante quando l'impresa integra la propria produzione acquistando materie prime da altri operatori.

Acquistare prodotti da terzi comporta automaticamente la perdita del regime agricolo?

NO.

L'utilizzo di prodotti acquistati da terzi non è, di per sé, incompatibile con la qualificazione agricola.

Il problema tributario nasce quando gli acquisti esterni assumono un peso tale da modificare il rapporto tra attività agricola e attività di trasformazione o commercializzazione.

Il requisito della prevalenza diventa quindi uno degli elementi centrali da verificare.

Una società che trasforma prevalentemente prodotti derivanti dalla propria attività agricola può trovarsi in una situazione diversa rispetto a un'impresa che acquista stabilmente da terzi la maggior parte delle materie prime utilizzate.

La distinzione non è soltanto organizzativa.

Può incidere sulla corretta qualificazione dell'attività e, conseguentemente, sul trattamento fiscale applicabile.



E la semplice commercializzazione dei prodotti?

Anche in questo caso occorre evitare semplificazioni.

La vendita dei prodotti ottenuti nell'ambito dell'attività agricola presenta caratteristiche differenti rispetto a un'attività commerciale autonoma fondata prevalentemente sull'acquisto e sulla rivendita di prodotti di terzi.

Per questo motivo, quando un'impresa agricola amplia la propria offerta commerciale, diventa necessario monitorare con attenzione l'evoluzione dell'attività.

Una scelta commerciale perfettamente legittima può infatti produrre effetti sulla qualificazione fiscale dei redditi.

Quali verifiche dovrebbe effettuare una società?

Non è sufficiente limitarsi alla contabilità generale o alla denominazione della società.

È opportuno poter ricostruire concretamente:

- quali prodotti provengono dall'attività aziendale;
- quali prodotti sono acquistati da terzi;
- quali quantità vengono trasformate;
- quali attività assumono maggiore rilevanza nell'organizzazione aziendale;
- quale rapporto esiste tra attività agricola principale e attività ulteriori.

La documentazione relativa alla produzione, agli acquisti, ai processi di trasformazione e commercializzazione può diventare determinante anche nella ricostruzione della posizione tributaria dell'impresa.

E quando l'attività supera i confini nazionali?

La necessità di una corretta qualificazione fiscale diventa ancora più importante quando l'impresa sviluppa rapporti economici con soggetti esteri.

L'approvvigionamento di prodotti, la vendita sui mercati internazionali e l'ampliamento della filiera oltre i confini nazionali possono aggiungere ulteriori profili tributari e rendere necessario analizzare l'operazione anche alla luce della sua dimensione transfrontaliera.

La questione di partenza, tuttavia, rimane la stessa:

qual è la natura effettiva dell'attività svolta e quale trattamento tributario consegue a tale attività?

La crescita richiede nuove verifiche.

L'impresa agricola contemporanea evolve.

- Trasforma di più.
- Commercializza di più.
- Acquista da altri produttori.
- Diversifica.
- Entra in nuovi mercati.

Ed è proprio durante questa crescita che può diventare necessario verificare se l'evoluzione dell'attività sia ancora coerente con il regime fiscale applicato.

Per questo la corretta pianificazione tributaria non dovrebbe intervenire soltanto quando nasce una contestazione.

Dovrebbe accompagnare l'evoluzione dell'impresa.

Concludendo:

Nel diritto tributario non sempre conta come una società si chiama.

Conta, soprattutto, ciò che concretamente fa.



Avv. **Davide TORCELLO**



Dott.ssa **Carlotta ARCANGELI**

Trainee lawyer

NEWSLETTER

per i Soci di

CONFINDUSTRIA

ABRUZZO - Medio Adriatico

Chieti – Pescara – Teramo.

La Newsletter è a cura dello

"Studio Legale Tributario Torcello"